



## COMUNE DI GROTTOLELLA

Provincia di Avellino

C.A.P. 83010 TEL 0825671017 FAX 0825671942 c.c.p. 13067830 C.F. 80005090644

E-Mail: [comunedigrottolella.comu@tin.it](mailto:comunedigrottolella.comu@tin.it)

ORDINANZA N.RO 1 DEL 28-01-2010

PROTOCOLLO N.RO 473 DEL 28-01-2010

**OGGETTO: DISCIPLINA DEL PASCOLO DI GREGGI E ARMENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE.**

### IL SINDACO

-CONSIDERATO CHE IL COMUNE DI GROTTOLELLA NON DISPONE DI ADEGUATI TERRITORI DA ADIBIRE A PASCOLO;

-ATTESO CHE LA CIRCOLAZIONE DI ARMENTI E GREGGI CREA:

-OSTACOLI ALLA CIRCOLAZIONE;

- DANNI ALLE PROPRIETA' PRIVATE CON FREQUENTI LAMENTELE DA PARTE DI PRIVATI CITTADINI;

- RISCHIO DI NATURA IGIENICO-SANITARI (RISCHIO EPIDEMIE DI BRUCELLOSI);

- DANNI AI VOLATILI E ALLA SELVAGGINA MESSA A DIMORA PER IL RIPOPOLAMENTO DELLE SPECIE;

- RITENUTO NECESSARIO REGOLAMENTARE IL TRANSITO DI ARMENTI E GREGGI SUL TERRITORIO COMUNALE NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUANTO DISPOSTO DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA E DALLE NORMATIVE SANITARIE;

- CONSIDERATO CHE AI SENSI DEGLI ARTT. 6 (COMMA 2) E 7 (COMMA 1), DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N.RO 285 NUOVO CODICE DELLA STRADA, IL SINDACO HA LA FACOLTA' DI DISPORRE LE OPPORTUNE PRESCRIZIONI PER IL TRANSITO PERIODICO DI ARMENTI E GREGGI, DETERMINANDO, QUANDO OCCORRA, GLI ITINERARI E GLI INTERVALLI DI TEMPO;

- VISTI GLI ARTICOLI 41-42-43-DEL D.P.R. 8 FEBBRAIO 1954 N.RO 320;

- VISTO L'ART. 54 DEL TUEL N.O 267/2000;

### ORDINA

1. E' FATTO DIVIETO DI FAR PASCOLARE SU TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI GROTTOLELLA ARMENTI E GREGGI.
2. E' CONSENTITO IL SOLO TRANSITO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GROTTOLELLA DI ARMENTI E GREGGI PREVIA RICHIESTA DA INOLTARE AL SINDACO ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELLA DATA PREVISTA PER IL TRANSITO. A TALE RICHIESTA DOVRA' ESSERE ALLEGATO IL LIBRETTO PER IL PASCOLO VAGANTE, RILASCIATO DAL SERVIZIO VETERINARIO DELL'ASL AV2, ATTESTANTE LA SITUAZIONE SANITARIA DEL GREGGE.
3. IL TRANSITO DEGLI ARMENTI E GREGGI DOVRA' AVVENIRE NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE E SARA' CONSENTITO NELL'ARCO TEMPORALE TRA LE ORE 23.00 E LE ORE 6.00.
4. DOVRANO ESSERE RISPETTATE TUTTE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART. 184 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N.RO 285 NUOVO CODICE DELLA STRADA.
5. APPENA CONCLUSE LE OPERAZIONI DI TRANSITO GLI INTERESSATI DOVRANNO IMMEDIATAMENTE PROVVEDERE ALLA PULIZIA DELLA SEDE STRADALE EVENTUALMENTE IMBRATTATA DAGLI ESCREMENTI.

### AVVERTE

-LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ORDINANZA REGOLANO GLI SPOSTAMENTI DEI GREGGI E DEGLI ARMENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GROTTOLELLA.

-LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PUNTO 2 DELLA PRESENTE ORDINANZA SARA' PUNITA CON LE SANZIONI PECUNIARIE MINIMO DI EURO 258,00 MASSIMO DI EURO 1.291,000 , PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DI EURO 430,33, PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI POLIZIA SANITARIA 320/54.

-LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NIE PUNTI 1 E 3 DELLA PRESENTE ORDINANZA SARA' SANZIONATA AI SENSI DEGLI ARTT. 5-6-7 E 184 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N.TO 285.

-LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI PUNTO 5 DELLA PRESENTE ORDINANZA COMPORTERA' L'ADDEBBITO DELLE SPESE PER IL RIPRISTINO DEI LUOGHI.

### DISPONE

-CHE PER IL PRESENTE PROVVEDIMENTO VENGANO ADOTTATE LE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' ED INFORMAZIONE.

-CHE L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE E LE FORZE DELL'ORDINE PREDISPONGANO GLI OPPORTUNI CONTROLLI SULL'OSSERVANZA DEL PRESENTE ATTO.

-AVVERSO LA PRESENTE ORDINANZA PUO' ESSERE PROPOSTO RICORSO AL TAR ENTRO 60 GIORNI O ENTRO 120 GIORNI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO.

- LA PRESENTE ORDINANZA HA DECORRENZA DALLA DATA ODIERNA.

*Dalla Residenza Municipale* 28 GENNAIO 2010

f.to

**IL SINDACO**  
*GEOM. ANTONIO SPINIELLO*